

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25

**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

(BURC n. 141 del 28 giugno 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47)

Capo I

Finalità della legge e principi

**Art. 1**

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea, del quadro delle competenze istituzionali definito dalla [Costituzione](#) della Repubblica Italiana e della normativa nazionale, disciplina il sistema del mercato del lavoro, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente nella Regione Calabria e il relativo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione e attuazione.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro come strumento di inclusione e autonomia della persona e opera attraverso le disposizioni di cui alla presente legge per affermare le condizioni per renderlo effettivo, regolare e dignitoso attraverso un efficace sistema di politiche attive, di servizi per l'impiego, di formazione per il lavoro.
3. In attuazione dell'articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la Regione promuove l'inclusione lavorativa quale componente irrinunciabile del percorso individuale di ogni persona disabile verso la vita indipendente nonché elemento qualificante di progresso economico e sociale della comunità di appartenenza.
4. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze.
5. La Regione interviene per garantire l'integrazione tra le politiche volte a sostenere la capacità d'agire delle persone, nel rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione e attivazione al lavoro e favorendo il superamento delle politiche assistenziali in un sistema di promozione sociale e del lavoro.
6. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione.
7. La Regione Calabria, con la presente legge, trasforma Azienda Calabria Lavoro, nell' "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria", ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale.

## **Art. 2**

### *(Principi delle politiche del lavoro)*

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e apprendimento permanente sono rivolte:
  - a) alla promozione dell'eguaglianza in termini di opportunità, tenuto conto delle potenzialità e delle aspirazioni degli individui;
  - b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, attraverso i servizi informativi, l'orientamento e la partecipazione alle misure di formazione ed attivazione;
  - c) alla prevenzione della disoccupazione attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, nell'ambito del sistema dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e attraverso la predisposizione, nell'ambito delle politiche attive, di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei disoccupati;
  - d) all'affermazione della parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica;
  - e) al contrasto a ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;
  - f) a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
  - g) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, previsti dalla legge statale, garantendo altresì standard minimi e condivisi delle prestazioni e un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi;
  - h) ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento e alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento;
  - i) a realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;
  - j) a garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
  - k) a prevedere strumenti e servizi rivolti alla rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese e alla conseguente gestione del rapporto tra domanda e offerta, per ridurre il rischio di disallineamento;
  - l) a promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche a integrazione delle misure rivolte all'innovazione del sistema economico - produttivo;
  - m) ad affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con misure regionali di politica attiva che favoriscono l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati di reimpiego e utili all'acquisizione di nuove competenze;
  - n) a garantire la condizionalità, ossia l'obbligo di tutti i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro;
  - o) a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;

- p) a prevedere e ad assicurare il raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale per la formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e la conseguente pianificazione dell'offerta formativa e scolastica;
  - q) a collaborare alla attivazione e promozione del sistema della formazione tecnica superiore ITS e dell'offerta formativa e universitaria idonea alla promozione di competenze in grado di rispondere alla domanda del mercato del lavoro;
  - r) a prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per un accesso diretto dei lavoratori;
  - s) a rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro, e delle misure rivolte alla formazione per il lavoro.
2. Le politiche regionali in materia di lavoro sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione professionale, il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione, attuato nel rispetto e in applicazione del dialogo sociale.
  3. Le politiche attive regionali sono erogate assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti a livello nazionale.

## Capo II

### Strumenti e governance del sistema dei servizi per il lavoro

#### **Art. 3**

*(Piano degli interventi di politica del lavoro. Strumenti di programmazione)*

1. In attuazione dei programmi di sviluppo della Regione, la Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, adotta il Piano degli interventi di politica del lavoro, teso a favorire la programmazione integrata delle misure di politica attiva del lavoro e a coordinare l'impiego di tutte le risorse finanziarie ad esse destinate, rinvenienti da ciascuna delle fonti di finanziamento previste.
2. Il Piano ha durata triennale da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.
3. Il Piano delinea il quadro di contesto con riferimento alle dimensioni e condizioni, ai cambiamenti e alle prospettive del mercato del lavoro, indica gli obiettivi, le sfide e le priorità degli interventi in relazione ai programmi di sviluppo, le disposizioni di attuazione e i requisiti di accesso, i documenti attuativi dei singoli interventi e progetti.
4. Il Piano è predisposto dal dipartimento competente per la materia del lavoro e approvato dalla Giunta regionale.
5. I piani operativi regionali e territoriali della Regione in attuazione di programmi o accordi di carattere nazionale o sovranazionale sono adottati in coerenza con il Piano degli interventi.
6. Il Piano degli interventi comprende una sezione metodologica sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito della quale sono presentati, per l'insieme degli obiettivi, sfide e priorità e per i singoli interventi previsti gli indicatori di realizzazione, copertura, risultato immediato e di lungo periodo, nonché gli indicatori di performance e finanziari.
7. Il Piano degli interventi è corredato da un piano di comunicazione che cura l'informazione e la comunicazione sugli interventi programmati con specifiche iniziative volte ad accompagnare l'avvio e l'attuazione degli stessi, promuovendone e supportandone il buon

esito e assicurando la corretta pubblicizzazione degli strumenti e delle opportunità prodotte e dei risultati raggiunti.

#### **Art. 4**

*(Funzioni e compiti della Regione)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:
  - a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
  - b) assicura l'esistenza e la funzionalità dei propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego, garantendone la diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
  - c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni;
  - d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
  - e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;
  - f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
  - g) garantisce la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati e secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali, avvalendosi dell'ARPAL Calabria;
  - h) esercita i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ne approva gli atti fondamentali ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge.

#### **Art. 5**

*(Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio)*

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'articolo 28 del [d.lgs. 150/2015](#), attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:
  - a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
  - b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;

- c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
  - d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;
  - e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
  - f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'articolo 18 del [d.lgs. 150/2015](#) e del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#) (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), nonché del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – *Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa*<sup>1</sup> a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all' articolo 20 del [d.lgs. 150/2015](#);
  - g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.
  - h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES – servizi europei per l'impiego, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016, attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

## **Art. 6**

*(Rete regionale dei servizi e delle politiche del lavoro)*

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 del [d.lgs. 150/2015](#), la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:
- a) centri per l'impiego regionali;
  - b) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria;
  - c) agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del [d.lgs. 150/2015](#) e delle disposizioni regionali in materia;
  - d) ANPAL Servizi SpA;
  - e) INPS regionale Calabria;
  - f) INAIL regionale Calabria;
  - g) Ispettorato territoriale del lavoro;

---

<sup>1</sup> **Parole inserite dall'art. 10, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

- h) Fondazione Consulenti per il Lavoro;
  - i) fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Legge finanziaria 2001) promossi dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
  - j) enti bilaterali e patronati costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
  - k) università;
  - l) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - m) Comuni;
  - n) organismi formativi accreditati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.
2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro ha il compito di garantire il diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, alle imprese il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento al lavoro, anche attraverso la promozione dell'occupabilità.
3. La rete di cui al presente articolo si coordina, per il tramite dell'ARPAL Calabria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 29.

#### **Art. 7**

##### *(Sistema regionale dei servizi per l'impiego)*

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dalle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative.
2. Fanno parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego:
- a) il dipartimento regionale competente per la materia del lavoro;
  - b) il Tavolo regionale per i servizi e le politiche attive del lavoro;
  - c) l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali;
  - d) l'Osservatorio sul mercato del Lavoro;
  - e) i centri per l'impiego regionali;
  - f) l'ARPAL Calabria.

#### **Art. 8**

##### *(Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro)*

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Tavolo regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.
2. Il Tavolo regionale svolge la funzione permanente di osservazione e sintesi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale sulla base delle quali individua le linee di indirizzo strategico in materia di politiche del lavoro, gli obiettivi e le priorità di intervento che confluiscono nel Piano di cui all'articolo 3 e propone i relativi aggiornamenti annuali. Per lo svolgimento delle funzioni di osservazione e proposta il Tavolo si avvale delle analisi e documentazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 10.
3. Il Tavolo regionale è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di lavoro o da un suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

4. Il Tavolo regionale è composto, oltre che dagli assessori regionali competenti per materia, dai seguenti soggetti: i responsabili regionali dell'Inps, dell'Inail, di ANPAL Servizi Spa, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ordine dei consulenti del lavoro, dalla consigliera regionale di parità, nonché da ulteriori esperti di comprovata qualificazione e competenza.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il Tavolo, stabilendone modalità di funzionamento e durata.
6. I componenti del Tavolo regionale vi partecipano a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
7. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Tavolo regionale.

### **Art. 9**

#### *(Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali)*

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali in relazione alla individuazione di strumenti utili all'intervento e alla gestione di crisi settoriali o aziendali e conflitti di lavoro è istituita l'Unità di intervento regionale per le politiche del lavoro a favore dei lavoratori delle aziende in crisi.
2. L'Unità è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente per la materia del lavoro o suo delegato e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale, dell'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell'Unità, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.
4. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni del presente articolo si svolge esclusivamente con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, nell'ambito dell'Unità.
5. L'Unità opera nel rispetto della normativa statale in materia di rilancio delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore di cui al [decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120](#) (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 maggio 1989, n. 181](#).
6. Nella gestione delle crisi aziendali, l'Unità coordina le proprie attività con l'ARPAL Calabria, cui è affidata l'attuazione delle politiche attive e la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, nonché in raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettere o) e p) del [d.lgs. 150/2015](#), e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, attraverso gli strumenti contemplati dalla normativa in materia.
7. L'Unità, sulla base della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:
  - a) effettua la mappatura, il monitoraggio e la ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;
  - b) predispone la selezione delle situazioni prioritarie di possibile tensione;
  - c) svolge attività di raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socioeconomico;

- d) propone le opportune strategie di utilizzazione intersettoriale delle risorse disponibili;
- e) formula le proposte strategiche idonee a prevenire le fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti programmatori di medio e lungo periodo;
- f) funge da prima interfaccia operativa con gli interlocutori sociali, economici e sindacali in tutti i casi di manifestazioni, proteste e situazioni di tensione sociale e occupazionale;
- g) effettua un'attività di confronto e concertazione di primo impatto;
- h) mette in campo in via d'urgenza tutti gli strumenti istituzionali e operativi per la risoluzione di breve periodo delle situazioni di tensione;
- i) espleta attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e sulle crisi aziendali;
- j) sigla accordi e protocolli;
- k) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
- l) favorisce la composizione dei conflitti e la migliore gestione delle relazioni industriali e sindacali;
- m) esamina gli accordi di transizione occupazionale previsti dal [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), volti al recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e all'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori.

### **Art. 10**

#### *(Osservatorio sul mercato del Lavoro)*

1. La Regione realizza il sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche del lavoro, in raccordo con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e avvalendosi del Sistema informativo di cui all'articolo 11, allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e alle attività dell'ARPAL Calabria.
2. L'Osservatorio è istituito presso l'ARPAL Calabria e sviluppa le proprie linee di azione secondo gli indirizzi dettati dal dipartimento competente per la materia del lavoro e dalla programmazione regionale.
3. L'Osservatorio opera perseguendo le seguenti finalità:
  - a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
  - b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva promosse tramite ARPAL Calabria;
  - c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
  - d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
  - e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;
  - f) elaborare le analisi e i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;



- g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati anche al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo una adeguata diffusione dei risultati;
  - h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.
4. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 13, nonché gli altri soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 6, mettono a disposizione del sistema regionale di analisi e monitoraggio di cui al presente articolo, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.
  5. L'Osservatorio opera anche in collaborazione con l'Ufficio statistico regionale e con il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico, svolgendo la funzione di collettore ed elaboratore dei dati rilevati dal sistema di cui al presente articolo, per il tramite del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale.
  6. L'Osservatorio realizza report di monitoraggio e analisi della domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali, distinti in ragione delle specifiche settoriali e territoriali, attraverso l'attività dei servizi alle imprese dei centri per l'impiego.
  7. I dati relativi ai fabbisogni professionali rilevati ed elaborati trimestralmente dall'Osservatorio costituiscono la base informativa per la promozione e pianificazione dell'offerta formativa finanziata, anche in ragione dei programmi di politica attiva e di accompagnamento al lavoro, gestiti dall'ARPAL Calabria attraverso i centri per l'impiego e dalla rete dei soggetti accreditati.
  8. L'Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

### **Art. 11**

#### *(Sistema informativo regionale del lavoro)*

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.
2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'articolo 13 del [d.lgs. 150/2015](#) e dell'articolo 6 del [decreto-legge 4/2019](#) convertito dalla [legge 26/2019](#), nonché del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), e in particolare alle disposizioni di cui al **Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa**<sup>2</sup> il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti.
3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL, e con il *Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza*<sup>3</sup> in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione

---

<sup>2</sup> **Parole inserite dall'art. 10, comma 1, lettera b), numero 1), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

<sup>3</sup> **Parole inserite dall'art. 10, comma 1, lettera b), numero 2), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

professionale, al fine di supportare la programmazione regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese.

4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.
5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

## **Art. 12**

### *(Centri per l'impiego regionali)*

1. I centri per l'impiego sono uffici territoriali della Regione costituiti ai sensi dell'articolo 18 del [d.lgs. 150/2015](#) per lo svolgimento delle funzioni e compiti ivi previsti.
2. L'istituzione o la modifica dei centri per l'impiego avviene con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il bacino di competenza territoriale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
3. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del [d.lgs. 150/2015](#).
4. I centri per l'impiego svolgono altresì i compiti e le funzioni previste dalla [legge 68/1999](#), garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della [legge 56/1987](#), all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
5. I centri per l'impiego assicurano i servizi alle imprese in relazione alla domanda di lavoro, con particolare riferimento a:
  - a) incontro tra domanda e offerta, ricerca di personale, con pubblicazione on line delle offerte di lavoro e preselezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
  - b) informazioni e consulenza su incentivi, agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni di personale;
  - c) procedure amministrative (comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, ecc.);
  - d) misure di politica attiva di interesse delle imprese;
  - e) forme contrattuali e dispositivi utili all'inserimento (apprendistato, tirocini, ecc.);
  - f) informazioni su contrattualistica e normativa in materia di lavoro;
  - g) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone registrate nelle banche dati.
6. I centri per l'impiego regionali sono chiamati ad erogare la gamma dei servizi e delle prestazioni previste in base ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dall'ordinamento.

### **Art. 13**

*(Soggetti e funzioni degli operatori accreditati)*

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso i centri per l'impiego regionali, o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'articolo 7 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dell'articolo 12 del [d.lgs. 150/2015](#), i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, del medesimo [d.lgs. 150/2015](#), all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. Il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del [d.lgs. 276/2003](#), secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del [d.lgs. 150/2015](#), è definito dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:
  - a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
  - b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
  - c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
  - d) garantire la presenza del sistema integrato di servizi per il lavoro;
  - e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
  - f) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al [d.lgs. 150/2015](#) nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.
3. L'accREDITAMENTO degli operatori di cui all'articolo 12, comma 3, del [d.lgs. 150/2015](#) è riconosciuto ai soggetti privati autorizzati ope legis ai sensi dell'articolo 6 del [d.lgs. 276/2003](#).
4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro a integrazione dei centri per l'impiego, anche al fine di sviluppare e ampliare sul territorio il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per altre determinate categorie di utenti.
5. La Regione promuove la semplificazione delle procedure di accreditamento delle agenzie per il lavoro e altri operatori che erogano servizi per il lavoro.

### Capo III

Agenzia regionale per le politiche attive – ARPAL Calabria

### **Art. 14**

*(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)*

1. Azienda Calabria Lavoro, istituita dall'articolo 19 della [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), è trasformata, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in "Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria".
2. L'ARPAL Calabria è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAL Calabria sono disciplinati dalla presente legge e dallo Statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le attività di gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e di erogazione dei servizi sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità alla presente legge e allo Statuto e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

### **Art. 15**

*(Funzioni dell'ARPAL Calabria)*

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:
- a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;
  - b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del [d.lgs. 150/2015](#);
  - c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL, e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza <sup>4</sup> nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro;
  - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del [d.lgs. 150/2015](#);
  - e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
  - f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
  - g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
  - h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
  - i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
  - j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;
  - k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
  - l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;
  - m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con

---

<sup>4</sup> Parole inserite dall'art. 10, comma 1, lettera c), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);

- n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
  - o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
  - p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;
  - q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
  - r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
  - s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
  - t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;
  - u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
  - v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.
2. L'ARPAL, in attuazione del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

## **Art. 16**

### *(Organi dell'ARPAL)*

1. Sono organi dell'ARPAL Calabria e restano in carica per tre anni:
  - a) il direttore generale;
  - b) il revisore unico.

## **Art. 17**

*(Direttore generale dell'ARPAL)*

1. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.
2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'ARPAL Calabria.
4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ARPAL Calabria, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.
5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:
  - a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Calabria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello Statuto;
  - b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;
  - c) l'adozione dello Statuto dell'ARPAL Calabria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14;
  - d) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
  - e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
  - f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
  - g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
  - h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'ARPAL.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:
  - a) sopravvenute cause di incompatibilità;
  - b) gravi violazioni di legge;
  - c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
  - d) gravi irregolarità nella gestione.

## **Art. 18**

### *(Organo di revisione)*

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPAL Calabria provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.
4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARPAL Calabria, provvede:
  - a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
  - b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
  - c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
  - d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARPAL Calabria e sul suo concreto funzionamento;
  - e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

## **Art. 19**

### *(Vigilanza e controllo sull'ARPAL)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Calabria, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
  - a) lo Statuto;
  - b) il regolamento di organizzazione;
  - c) il piano annuale e triennale delle attività;

- d) la relazione annuale sull'attività svolta;
- e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- g) il conto consuntivo.

#### **Art. 20**

*(Personale dell'ARPAL Calabria)*

1. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL Calabria è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 17 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. Al personale dell'ARPAL Calabria si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
3. La dotazione organica iniziale dell'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 21**

*(Bilancio e risorse finanziarie dell'ARPAL Calabria)*

1. L'ARPAL Calabria dispone dei seguenti mezzi finanziari:
  - a) trasferimenti statali connessi alle funzioni;
  - b) trasferimenti regionali, nella misura determinata con legge di bilancio;
  - c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
  - d) contributi o trasferimenti da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I finanziamenti concessi per le finalità di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

### Capo IV

Sistema regionale delle politiche attive del lavoro

#### **Art. 22**

*(Profilazione degli utenti e costi standard)*

1. Il sistema regionale delle politiche attive del lavoro prevede l'adozione del modello di riferimento europeo basato sulla profilazione delle capacità lavorative degli utenti in coerenza con gli standard nazionali.
2. La remunerazione dei soggetti attuatori delle politiche attive avviene su costi standard delle attività e delle misure di attivazione, sia a processo che a risultato, per i soggetti accreditati alla formazione e al lavoro.



## **Art. 23**

### *(Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze)*

1. La Regione gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.
2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:
  - a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione;
  - b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il sistema informativo di cui all'articolo 11.
3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, nel rispetto della normativa statale vigente e previo confronto con le parti sociali, compete:
  - a) alla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria;
  - b) agli organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto;
  - c) ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.
4. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del [d.lgs. 13/2013](#), nonché relative a una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale e i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall'articolo 14 della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#) (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:
  - a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
  - b) in esito ad apprendimenti non formali e informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.
6. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

## **Art. 24**

### *(Tirocinio formativo e di orientamento)*

1. Il tirocinio è riconosciuto dalla Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
3. La regolamentazione dei tirocini extracurricolari, nonché le misure volte a incentivare la trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una

premierità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante, sono disciplinate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale. La Regione può intervenire anche con propri fondi o a valere sulla programmazione europea per promuovere i tirocini presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo, anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

### **Art. 25**

*(Apprendistato)*

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), al fine di:
  - a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
  - b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
  - c) favorire gli apprendimenti.
2. Sono definiti, con deliberazioni di Giunta regionale, ai sensi del [d.lgs. 81/2015](#), previo confronto con le parti sociali:
  - a) la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;
  - b) gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e la disciplina della relativa offerta formativa pubblica;
  - c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;
  - d) la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;
  - e) la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

### **Art. 26**

*(Interventi di politica attiva in aree di crisi)*

1. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro e al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi di cui all'articolo 9, definiti ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli interventi di competenza regionale.
2. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
3. L'ARPAL Calabria, sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi e atti di indirizzo della Giunta regionale, realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15.

## **Art. 27**

*(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)*

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego.
2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#) (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati o con disabilità.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della [legge 81/2017](#).
4. La Regione promuove, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'avvio di attività di lavoro autonomo nella forma e attraverso lo strumento del microcredito, anche attraverso specifiche forme di sostegno e garanzia finanziaria, in coordinamento con le iniziative dell'Ente nazionale per il microcredito.
5. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento comunque denominati.

## **Art. 28**

*(Sistema regionale di inclusione attiva ed integrazione tra i servizi sociali e del lavoro)*

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento delle categorie dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione e attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione nazionale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Regione promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse nazionali e comunitarie disponibili, la definizione di intese con le aziende sanitarie, i Comuni, gli ambiti sociali per la presa in carico, l'affiancamento e l'attivazione di persone svantaggiate o con disabilità con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio, anche in attuazione della [legge 22 dicembre 2021, n. 227](#) (Delega al Governo in materia di disabilità) e dei relativi decreti attuativi in materia di realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure per l'inclusione attiva previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

4. Al fine della presa in carico dei cittadini svantaggiati e dell'attuazione delle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione sociali nazionali e regionali, i centri per l'impiego, i soggetti della rete del lavoro e i servizi coinvolti nelle misure di attivazione previste per i beneficiari delle misure di inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio-sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

## Capo V

### Interventi per l'apprendimento permanente e la formazione

#### **Art. 29**

##### *(Rete regionale per l'apprendimento permanente)*

1. In riferimento alle intese tra Stato e Regioni rispetto al Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta ed alla promozione dell'apprendimento permanente, come definito ai sensi dall'articolo 4, comma 51, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#) (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la rete regionale per l'apprendimento permanente.
2. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, previo confronto con le parti sociali, gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al presente articolo e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Le reti di cui al presente articolo costituiscono lo specifico strumento attuativo della programmazione regionale e operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare e inclusione sociale per garantire la capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata alle strategie per la crescita economica.
5. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

#### **Art. 30**

##### *(Accreditamento degli enti formativi per la qualifica professionale)*

1. La Regione provvede all'accREDITamento degli enti formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del [d.lgs. 150/2015](#) e disposizioni successive, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali nell'ambito delle funzioni del Tavolo di cui all'articolo 8, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste.
3. La Regione, attraverso l'accreditamento, promuove un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance degli enti e sostiene interventi di formazione orientati al lavoro e al reimpiego, anche attraverso le modalità della remunerazione a processo degli interventi formativi per inoccupati e disoccupati, come previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni attuative dei programmi di politica attiva del lavoro.

## Capo VI

### Sistema di valutazione e disposizioni finali

#### **Art. 31**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l'impatto, i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo e alle diverse misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, si avvale dell'ARPAL Calabria quale struttura di supporto e, come fonte di rilevazione e di elaborazione, dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
4. L'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e l'ARPAL Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull'impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.

#### **Art. 32**

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 14, 17, 18 e 20, quantificati a regime nel limite massimo di 6.436.196,15 euro, trovano copertura a valere sulle risorse già destinate ad Azienda Calabria Lavoro e allocate per 807.621,32 euro alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01) e per 5.628.574,83 euro alla Missione 15, Programma 03 (U 15.03), su ciascuna delle annualità di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1, è garantita, in via continuativa, ai sensi dell'articolo 38 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in sede di approvazione del bilancio di previsione.

**Art. 33**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#)).

**Art. 34**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.